

Testo come approvato nella seduta di Consiglio comunale del 01.03.2022, con atto n. 5



CITTÀ DI ALGHERO

REGOLAMENTO

**SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON
AUTOVEICOLO**

Il presente regolamento si compone di n° 42 articoli

Indice generale

TITOLO I - NORME GENERALI	3
ART. 1 - Oggetto del Regolamento e Definizioni	3
ART. 2 - Licenza per l'esercizio del servizio di taxi e autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente mediante autoveicolo	4
ART. 3 - Numero delle licenze e autorizzazioni	4
ART. 4 - Caratteristiche del servizio	4
ART. 5 - Prescrizioni generali - (Figure giuridiche)	5
ART. 6 - Commissione Comunale consultiva	6
ART. 7 - Zone aeroportuali.....	6
ART. 8 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea	6
ART. 9 - Ambito di operatività del servizio taxi	7
TITOLO II - IL SERVIZIO – CARATTERISTICHE	7
ART. 10 - Condizioni di esercizio	7
ART. 11 - Caratteristiche delle autovetture	7
TITOLO III - LICENZA DI SERVIZIO	8
ART. 12 - Requisiti per l'esercizio della professione di tassista e noleggio con conducente	8
ART. 13 - Modalità per l'assegnazione delle licenze	8
ART. 14 - Domanda per l'esercizio – documentazione	9
ART. 15 - Titoli validi per l'assegnazione	10
ART. 16.....	11
Assegnazione e rilascio licenza di taxi o autorizzazione di noleggio con conducente	11
ART. 17 - Validità	11
ART. 18 – Trasferibilità delle licenze.....	12
TITOLO IV - MODALITÀ OPERATIVE	12
ART. 19 – Inizio attività taxi e NCC e gestione turni di servizio taxi	12
ART. 20 - Turno di flessibilità.....	13
ART. 21 - Sostituzione alla guida.....	13
ART. 22 - Obblighi e regole di comportamento dei conducenti	13
ART. 23 - Diritti dei conducenti	15
ART. 24 - Norme riguardanti i clienti	15
ART. 25 - Interruzione della corsa taxi	16
ART. 26 - Tariffe.....	16
ART. 27 - Tassametro e foglio di servizio	16
ART. 28 - Trasporto di persone disabili	17

ART. 29 - Servizio radio - taxi	17
TITOLO V - RINUNCIA – SOSPENSIONE – DECADENZA – REVOCA.....	17
ART. 30 - Rinuncia alla licenza.....	17
ART. 31 - Sospensione della licenza	17
ART. 32 - Sospensione volontaria	18
ART. 33 - Decadenza della licenza o autorizzazione	18
ART. 34 - Revoca della licenza o autorizzazione.....	18
TITOLO VI – SOSTITUZIONE VEICOLI - VIGILANZA - SANZIONI.....	19
ART. 35 - Sostituzione del veicolo.....	19
ART. 36 - Autovettura di scorta.....	19
ART. 37 - Vigilanza sul servizio.....	19
ART. 38 - Sanzioni	20
ART. 39 - Monitoraggio del servizio taxi e noleggio con conducente.....	20
ART. 40 - Norme transitorie	20
ART. 41 – Aggiornamenti.....	20
ART. 42 - Riferimenti normativi	20

TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 1 - Oggetto del Regolamento e Definizioni

Il presente Regolamento intende disciplinare l’esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente mediante autoveicolo, definiti autoservizi pubblici non di linea in quanto provvedono al

trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta, regolamentando solo le funzioni delegate dalla legge o da altre disposizioni normative di rango superiore al potere regolamentare dell'Ente locale. La clientela occasionale è di esclusiva pertinenza dei taxi mentre i noleggi con conducente si devono limitare a fornire il servizio agli utenti che hanno preventivamente prenotato il servizio presso la sede o rimessa.

ART. 2 - Licenza per l'esercizio del servizio di taxi e autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente mediante autoveicolo

L'esercizio delle due tipologie di servizio è subordinato alla titolarità di apposita licenza o autorizzazione rilasciata dal Comune, che dovrà essere tenuta a bordo del mezzo durante gli spostamenti.

La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni del servizio di noleggio con conducente.

ART. 3 - Numero delle licenze e autorizzazioni

Competente a stabilire il numero delle licenze da rilasciare per il servizio di taxi e di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, mediante autoveicolo, è il Consiglio Comunale.

L'organico del servizio di TAXI è fissato in n. 30 (trenta) titolarità.

L'organico del servizio di noleggio con conducente di autovetture fino a nove posti è fissato in n. 30 (trenta) titolarità.

Il Comune di Alghero può avvalersi delle facoltà offerte dal D.L. 04 luglio 2006, n. 223 (c.d. decreto Bersani) convertito in L. 248/2006 (art. 6) per il potenziamento del servizio taxi e per adeguare il servizio alla richiesta di mobilità, disponendo in tal senso con apposito atto del Consiglio Comunale, sentita la Commissione Consultiva di cui all'articolo 6.

ART. 4 - Caratteristiche del servizio

Il servizio taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone. Esso si rivolge ad un'utenza indifferenziata. Lo stazionamento avviene in luogo pubblico, e le tariffe vengono determinate, in base alla legge, dal competente organo dell'amministrazione comunale.

L'organizzazione del servizio può avvenire anche attraverso chiamate alle centraline poste negli specifici spazi di sosta o attraverso il servizio radio-taxi.

Si intende come "radio-taxi" quel servizio esercitato presso una sede, con apposita centralina di smistamento delle chiamate, con apparecchiatura radio trasmittente ed apposito dispositivo a bordo dell'auto, o sue evoluzioni tecnologiche.

Le chiamate per la corsa, per quanto riguarda le organizzazioni (cooperative e consorzi), la cui costituzione è obbligatoria per gruppi di almeno sette operatori, sono effettuate tramite la centrale radio-taxi che dovrà procedere ad assegnare la chiamata al primo tassista in ordine di turno presente nell'area di stazionamento o al più vicino al punto di chiamata.

Per tutti coloro che per libera scelta non facessero parte di alcuna organizzazione, avranno valenza solo ed esclusivamente le chiamate dirette alle postazioni di attesa.

I taxi che aspettano il cliente che ha richiesto la corsa devono sostare negli spazi all'uopo destinati, se previsti e/o disponibili, o comunque separati da quelli in regolare servizio di attesa di utenti occasionali, ed in ogni caso in modo da non creare confusione nell'utenza ed intralcio ai colleghi.

La corsa e la chiamata di corsa, presso gli stalli autorizzati, spettano al primo taxi della fila, fatti salvi i casi di cui all'art. 19, quarto punto, del presente regolamento;

La definizione e l'adeguamento delle tariffe è stabilito con delibera dell'amministrazione comunale.

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.

La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio della Regione Sardegna, come indicato dall'articolo 3 comma 3 della Legge n. 21/92; nell'ipotesi che la rimessa del veicolo adibito a noleggio con conducente sia ubicata in un comune diverso, l'interessato dovrà comunque dare comunicazione sia al Comune di Alghero che a quello dove è ubicata la rimessa. La rimessa potrà essere utilizzata solo previa comunicazione al Comune di Alghero indicando l'esatta ubicazione, la corretta destinazione d'uso del locale utilizzato e il corretto titolo giuridico che ne consente l'utilizzo.

Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio e il termine di ogni singolo servizio di N.C.C. devono avvenire presso le rimesse, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono ricadere all'interno dell'intero territorio regionale.

Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio il quale si ritiene assolto solo se conforme a quanto indicato nell'art. 27 del presente regolamento.

L'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno dell'intero territorio regionale.

I veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. È consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.

In caso di sopravvenuti motivi di caso fortuito o forza maggiore che impediscono l'erogazione del servizio, regolarmente prenotato, con l'autovettura a cui sia stato associato (ad esempio, per blocco stradale, incidente o altro), il medesimo servizio può essere erogato da diversa autovettura, già partita dall'autorimessa per lo svolgimento di altri servizi. In tal caso nel foglio di servizio cartaceo o elettronico dovrà essere annotata la variazione e le cause.

ART. 5 - Prescrizioni generali - (Figure giuridiche)

I titolari di licenza per esercizio del servizio taxi o autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

1. Essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della L. 08/08/1985 n°443;
2. Associarsi in cooperativa di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

3. Associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
4. Essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della L. 21/1992;
5. Esercitare in una qualsiasi forma giuridica prevista dall'ordinamento.

Per i casi sopra menzionati è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

In caso di recesso dagli organismi sopraelencati, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ART. 6 - Commissione Comunale consultiva

Ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.21/1992 sarà costituita una Commissione Comunale formata da:

- Dirigente dell'Ufficio Polizia Amministrativa: PRESIDENTE;
- Funzionario della Polizia Locale: COMPONENTE;
- Un rappresentante delle organizzazioni di categoria dei taxi e uno degli N.C.C. maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nella Regione: COMPONENTI;
- Un rappresentante delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale: COMPONENTE;

Detta Commissione, che eserciterà senza il riconoscimento di alcun gettone di presenza, è nominata con deliberazione di Giunta Comunale e dura in carica 4 anni.

Ha funzioni consultive dirette a:

- Collaborare con gli Uffici comunali preposti per vigilare sul servizio e sull'applicazione del regolamento;
- Promuovere indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti per migliorare il servizio, formulare proposte o evidenziare criticità da sottoporre ai competenti uffici comunali;
- Fornire informazioni sugli adeguamenti e/o sulle modifiche delle tariffe di cui all'art. 26;
- Valutare la gravità delle infrazioni commesse al fine della quantificazione della durata della sospensione delle licenze ai sensi dell'art. 31 del regolamento.

ART. 7 - Zone aeroportuali

Il servizio taxi ha la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.

Nel servizio di noleggio con conducente è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, essendo nel Comune di Alghero esercito il servizio di taxi.

I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto nel periodo suddetto, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.

ART. 8 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

In casi straordinari, previa adozione di specifico atto da parte dell'Amministrazione Comunale, i mezzi in servizio di taxi e di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento

dei servizi sussidiari od integrativi di servizi di linea, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa regionale in materia.

ART. 9 - Ambito di operatività del servizio taxi

Il servizio taxi opera prevalentemente nel territorio del Comune di appartenenza.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale.

All'interno delle aree comunali, la prestazione del servizio taxi è obbligatoria.

Le Regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune di Alghero per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale.

TITOLO II - IL SERVIZIO – CARATTERISTICHE

ART. 10 - Condizioni di esercizio

La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti.

ART. 11 - Caratteristiche delle autovetture

Le autovetture adibite al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente, devono risultare omologate al trasporto di persone non inferiore a 5, compreso il conducente, e non superiore a 9, - categoria internazionale M1 – ed avere un bagagliaio capace di contenere eventuali bagagli al seguito dell'utente;

Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.

Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta «taxi».

Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero «servizio pubblico».

Le autovetture da adibire a servizio taxi sono di colore bianco, come disposto dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 19 novembre 1992.

Nella parte posteriore delle autovetture adibite a taxi, ed in posizione ben visibile, è necessario esporre la lettera corrispondente al gruppo di appartenenza, come indicato all'art. 19 del presente regolamento, di dimensioni minime cm 5x5.

Le categorie di tassisti, obbligate a dotarsi del servizio radiotaxi, devono esporre all'esterno del veicolo ed in posizione ben visibile il numero di telefono del radiotaxi.

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno di dimensioni cm 6x12 con la scritta «noleggio» e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura «NCC» inamovibile, dello stemma del comune di Alghero e di un numero progressivo corrispondente al numero di autorizzazione rilasciata per quel veicolo.

I veicoli adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente devono essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, che sono:

a) per i veicoli muniti di motore ad accensione comandata, le marmitte catalitiche di prima installazione già previste all'atto dell'omologazione del tipo o i dispositivi catalizzatori di sostituzione (retrofit) installati successivamente alla prima immatricolazione del veicolo purché regolarmente omologati presso gli uffici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

b) per i veicoli muniti di motore ad accensione spontanea, i dispositivi di alimentazione e di scarico, indicati nella relativa scheda informativa riguardante l'omologazione CEE, atti a contenere le emissioni inquinanti entro i limiti stabiliti dalla direttiva 91/441/CEE recepita con decreto interministeriale del 28 dicembre 1991.

E' ammessa l'apposizione di pubblicità sulle autovetture, purché non pregiudichi l'immediata riconoscibilità dei dati identificativi del taxi o noleggio con conducente, e comunque nelle forme e limiti di cui all'art. 23 del Codice delle Strada e dell'art. 57 del relativo regolamento di esecuzione. La pubblicità sulle autovetture è soggetta all'imposta comunale, secondo le disposizioni del D. Lgs. 15/11/1993 e ss.mm. ii.

TITOLO III - LICENZA DI SERVIZIO

ART. 12 - Requisiti per l'esercizio della professione di tassista e noleggio con conducente

L'esercizio della professione di tassista e noleggio con conducente è consentito ai soggetti in possesso dei requisiti professionali e dei requisiti di cui al D.Lgs. n.159/2011.

L'idoneità professionale è acquisita, a termini della vigente normativa, mediante l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti al servizio pubblico non di linea, tenuto dalla C.C.I.A.A. di Sassari, nella sezione riservata ai conducenti di taxi o noleggio con conducente, con il possesso del Certificato di abilitazione professionale (C.A.P c.d. KB) previsto dal Codice della Strada, nonché la patente di tipo B o superiore.

ART. 13 - Modalità per l'assegnazione delle licenze

La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Comune di Alghero, attraverso bando di concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine del veicolo, che possono gestirle in forma singola o associata.

Il bando è indetto entro 90 giorni dal momento in cui si rendono disponibili una o più licenze o autorizzazioni N.C.C. o qualora, a seguito di apposita relazione tecnica da parte delle autorità competenti e sentita la Commissione Comunale consultiva di cui all'art. 6 del presente regolamento, si ravvisasse la necessità di un aumento di esse, previa deliberazione del competente Consiglio Comunale, come disposto dall'art. 3 del presente regolamento.

Il bando deve contenere obbligatoriamente:

- Il numero delle licenze o autorizzazioni disponibili;
- L'elencazione dei titoli oggetto di valutazione;
- L'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli, art. 15 del presente regolamento;

- L'indicazione del termine di presentazione delle domande;
- Il termine finale entro il quale si devono concludere le operazioni e la pubblicazione della graduatoria;
- Lo schema di domanda.

La graduatoria resterà in vigore 3 anni e i posti che dovessero rendersi vacanti nel triennio potranno essere ricoperti mediante scorrimento, fino ad esaurimento della stessa.

ART. 14 - Domanda per l'esercizio – documentazione

Chi intende partecipare al bando per ottenere la licenza comunale di esercizio per il servizio pubblico da piazza-taxi o l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente deve presentare istanza secondo le indicazioni previste nel bando.

All'istanza, oltre ai dati anagrafici del candidato, dovranno essere allegati i seguenti documenti avvalendosi delle dichiarazioni (autocertificazioni) previste dal DPR 445/2000 e ss.mm.ii., che sostituiscono la produzione di certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione:

- a. Autocertificazione del possesso, o copia, della Patente di guida categoria B o superiore;
- b. Autocertificazione o copia di abilitazione professionale tipo CAP (c.d. KB);
- c. Autocertificazione o copia della iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti al servizio pubblico non di linea, tenuto dalla C.C.I.A.A. di Sassari, nella sezione riservata ai conducenti di taxi e noleggio con conducente;
- d. Autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare;
- e. Autocertificazione attestante la conoscenza geografica e toponomastica del territorio del Comune nonché le disposizioni del regolamento comunale concernenti il servizio e le modalità di svolgimento;
- f. Dichiarazione, resa ai sensi di legge, di proprietà o disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine del veicolo, o disponibilità all'acquisto in proprietà o leasing o noleggio a lungo termine del veicolo, da concretizzarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del bando, e di aderenza dello stesso alle caratteristiche di cui all'art.11 del presente regolamento;
- g. Dichiarazione, resa ai sensi di legge, di sana e robusta costituzione fisica per l'esercizio dell'attività a cui si concorre. Resta inteso che l'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, tramite la struttura sanitaria pubblica, il vincitore e/o i vincitori del concorso di cui agli articoli successivi;
- h. Dichiarazione, resa ai sensi di legge, di essere in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'esercizio del servizio di taxi e noleggio con conducente, di cui ai precedenti articoli;
- i. L'indicazione dei titoli di cui al successivo art. 15;
- j. Dichiarazione, resa ai sensi di legge, di non essere titolare di altra licenza taxi, o autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da altro Comune (da non presentarsi in caso di domanda inoltrata da consorzio o cooperativa di produzione lavoro);
- k. Dichiarazione, resa ai sensi di legge, di non aver trasferito altra licenza taxi o autorizzazione N.C.C., anche se rilasciate da altro Comune, nel quinquennio precedente;
- l. Dichiarazione, resa ai sensi di legge, di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di altra licenza taxi o autorizzazione N.C.C., anche da parte di altri Comuni;

- m. Dichiarazione, resa ai sensi di legge, di impegno a svolgere la professione di tassista in modo prevalente e/o esclusivo.

Qualora la richiesta riguardi consorzi o cooperative dovranno essere allegati gli estremi dell'atto costitutivo.

Nel caso di consorzi e cooperative, le istanze e le autocertificazioni dovranno essere presentate dal rappresentante legale, mentre i certificati e le abilitazioni dovranno essere riferite ai singoli soci o associati.

Se il richiedente intende avvalersi di collaboratori sostituti, dovrà specificare nell'istanza le generalità complete dei collaboratori, nonché allegare i documenti di cui alle lettere a, b, c, e, g ed h del presente articolo.

Tutte le informazioni e certificati inerenti la presenza dei requisiti soggettivi, di cui al precedente articolo 12, saranno accertati e richiesti d'ufficio ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 445/2000.

ART. 15 - Titoli validi per l'assegnazione

Al fine di assegnare le licenze comunali per l'esercizio del servizio di taxi e noleggio con conducente, il Servizio competente, procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui sono assegnati i punteggi di seguito elencati:

1 – Requisiti professionali

- Periodo di servizio come conducente di taxi in qualità di sostituto alla guida o collaboratore familiare, dimostrabile attraverso l'iscrizione al registro imprese e INPS, come di seguito specificato:
 - da 6 mesi a 5 anni: punti 4;
 - da 5 anni e 1 giorno a 10 anni: punti 8;
 - oltre 10 anni: punti 12;
- Periodo di servizio prestato come conducente nel settore del noleggio con conducente in qualità di dipendente, dimostrabile attraverso l'iscrizione al registro imprese e INPS:
 - da 6 mesi a 5 anni: punti 4;
 - da 5 anni e 1 giorno a 10 anni: punti 8;
 - oltre 10 anni: punti 12;
- Periodo di servizio come conducente dipendente nel servizio di trasporto pubblico, dimostrabile attraverso l'iscrizione al registro imprese e INPS:
 - da 1 anno a 5 anni: punti 2;
 - da 5 anni e 1 giorno a 10 anni: punti 4;
 - oltre 10 anni: punti 6;

2 – Proprietà o disponibilità in leasing, o uso noleggio a lungo termine o disponibilità all'acquisto in proprietà o leasing o a noleggio a lungo termine, di autoveicolo attrezzato per il trasporto di persone disabili in carrozzina: punti 6.

Si precisa che per autoveicolo attrezzato per il trasporto di disabili in carrozzina si intende un veicolo munito (o dotato) di attrezzatura atta ad agevolare l'accesso ed il trasporto del disabile quali: scivoli con rampa di accesso manuale o servoassistita, elevatori idraulici o elettroidraulici con punti di fissaggio carrozzina, e comunque attrezzature che consentano alla persona disabile di accedere all'auto senza sforzo proprio. Si precisa inoltre che l'impegno ad avere un veicolo attrezzato per il trasporto di disabile in carrozzina, che dà diritto all'ottenimento di 6 punti in graduatoria, si intende per sempre, ed ha valore anche in caso di trasferimento della licenza ad altro soggetto o di cambio autoveicolo.

2 bis – Proprietà o disponibilità in leasing, o uso noleggio a lungo termine o disponibilità all'acquisto in proprietà o leasing o a noleggio a lungo termine, di autoveicolo ad alimentazione ibrida con tecnologia plug-in: punti 3.

Si precisa che per autoveicolo ad alimentazione ibrida con tecnologia plug-in si intende un veicolo con un motore termico e uno elettrico nonché un accumulatore dedicato.

2 ter – Proprietà o disponibilità in leasing, o uso noleggio a lungo termine o disponibilità all'acquisto in proprietà o leasing o a noleggio a lungo termine, di autoveicolo ad alimentazione elettrica: punti 6.

Si precisa che per autoveicolo ad alimentazione elettrica si intende un veicolo alimentato esclusivamente da un motore elettrico che funziona mediante l'energia immagazzinata all'interno della batteria.

3 – Appartenenza a categorie protette ai sensi della legge 68/99: **punti 2;**

4 – Conoscenza di lingue straniere verificata mediante test scritti a risposta multipla:

- Conoscenza lingua inglese, punteggio massimo attribuibile: **6;**
- Conoscenza lingua francese, o tedesco, o spagnolo, punteggio massimo attribuibile: **4.**

Il Servizio competente alla valutazione della conoscenza delle lingue straniere potrà avvalersi dell'ausilio di professionalità adeguate.

5 – Titolo di studio diploma di scuola secondaria di secondo grado: **punti 3.**

Qualora i richiedenti abbiano conseguito lo stesso punteggio viene applicato il criterio della minore età: precede quindi il più giovane. L'ulteriore parità di punteggio determina il sorteggio.

ART. 16 - Assegnazione e rilascio licenza di taxi o autorizzazione di noleggio con conducente

Il Dirigente competente, approvata la graduatoria di merito redatta dagli Uffici, provvede all'assegnazione e al rilascio della licenza taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente, di norma entro 60 gg. dalla emanazione dell'atto di aggiudicazione, verificato l'effettivo possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari, dichiarati dal candidato. Allo scopo, potrà richiedere l'esibizione di eventuale documentazione attestante gli stati dichiarati, assegnando un termine definito. L'assegnatario della licenza è tenuto, inoltre, a presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale risulti che il medesimo non svolge attività incompatibili con quelle di tassista o di noleggiatore con conducente.

L'assegnatario, avente notifica dell'assegnazione, ha l'obbligo di iniziare l'attività entro 60 giorni dalla notifica stessa (salvo casi di forza maggiore debitamente comprovata), pena la decadenza.

Per l'inizio attività dovrà essere inoltrata la pratica tramite il software regionale all'indirizzo web: <https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico>, secondo le procedure indicate (portale regionale SUAPE).

ART. 17 - Validità

La licenza all'esercizio di tassista e l'autorizzazione all'esercizio di noleggio con conducente hanno validità illimitata previo esito positivo della verifica tecnica del veicolo prevista per legge. La licenza e l'autorizzazione possono essere comunque sospese o revocate o dichiarate decadute nei casi previsti dalle vigenti norme e dal presente Regolamento.

ART. 18 – Trasferibilità delle licenze

La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta

nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a. Sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
- b. Abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c. Sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo della patente di guida.

In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della Legge n. 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti.

Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

L'atto di cessione tra vivi deve essere stipulato alla presenza di un notaio e deve essere da questi registrato.

Il trasferimento della licenza per atto tra vivi o "*mortis causa*" dovrà essere comunicato con la stessa procedura prevista per l'inizio attività di cui all'art.16 del presente regolamento.

TITOLO IV - MODALITÀ OPERATIVE

ART. 19 – Inizio attività taxi e NCC e gestione turni di servizio taxi

L'assegnazione della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente comporta l'obbligo di iniziare l'attività nei termini previsti dall'art. 16 del presente regolamento.

I criteri per la formazione dei turni di servizio sono stabiliti dalla Giunta Comunale, sentite le organizzazioni di categoria. In ogni caso, i turni dovranno garantire la copertura del servizio 24 ore su 24;

Le licenze in servizio sono suddivise in due gruppi (A e B) ed equamente distribuite al fine di garantire il servizio sia in città che in aeroporto;

Un gruppo garantisce il servizio in città mentre l'altro in aeroporto; l'alternanza dei due gruppi è prevista giornalmente a partire dalle ore 07,01;

I tassisti devono prendere posto nei parcheggi predisposti secondo l'ordine di arrivo. La partenza per un servizio avviene secondo lo stesso ordine, escluso i clienti con disabilità che possono scegliere l'autoveicolo più appropriato. È consentito uscire dalla fila su chiamata ricevuta dalla centrale radio-taxi. Non è consentito al conducente scegliere la corsa; egli deve limitarsi a far salire sul veicolo il primo cliente che si presenta al parcheggio, salvo la possibilità di rifiutare la corsa extraurbana;

La scelta del luogo di stazionamento taxi, negli stalli autorizzati dal Comune, nel quale prestare servizio in città, è lasciata alla libera iniziativa dei singoli conducenti o all'esigenza del momento;

Allorquando un veicolo espleta una corsa dai parcheggi di servizio, per qualsiasi destinazione e a qualsiasi ora del giorno e della notte, si accoda alla fila già formata, attendendo il proprio turno per iniziare una corsa successiva, così da permettere alle altre vetture di effettuare a loro volta la corsa di competenza;

Il Comune stabilisce i luoghi di stazionamento dei taxi ed informa sui numeri di telefono per collegarsi al servizio, durante l'orario di servizio è vietata la sosta in aree diverse da quelle predisposte dal comune;

Il Comune pubblicizza altresì un numero di telefono a cui gli utenti possano rivolgersi per segnalare eventuali disservizi;

ART. 20 - Turno di flessibilità

Il turno di flessibilità consente di estendere l'orario di lavoro oltre quello indicato nel turno di lavoro ordinario, al fine di garantire il servizio nei giorni di forte aumento delle esigenze di trasporto. Si individuano, per il turno di flessibilità, le seguenti giornate:

- 31 dicembre;
- 15 agosto.

L'Amministrazione si riserva di modificare o integrare ulteriormente le giornate sopra indicate, in caso di situazioni straordinarie (es. manifestazioni sportive - rally, mostre, eventi di grande richiamo etc.).

ART. 21 - Sostituzione alla guida

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente ed abbia stipulato con il titolare un rapporto di collaborazione in una delle forme previste dalla legge.

Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente di autovettura, in caso di malattia, invalidità o della sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.

Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge n. 21/92, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-*bis* del codice civile.

La sostituzione deve essere comunicata al Comune di Alghero, tramite la piattaforma telematica SUAPE nelle modalità previste dalla normativa vigente.

Qualora dalle verifiche d'ufficio risultino irregolarità o cause ostative alla sostituzione, il dirigente competente, con proprio motivato provvedimento, dispone la cessazione dell'attività del sostituto e assume i provvedimenti opportuni per la regolarizzazione o l'applicazione delle sanzioni previste.

ART. 22 - Obblighi e regole di comportamento dei conducenti

I conducenti dei taxi o autoveicoli N.C.C., nell'esercizio della loro attività, sono tenuti al rispetto delle seguenti regole di comportamento:

- non fumare, non consumare cibi e bevande durante la corsa;
- prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, qualora si rendesse necessario;
- consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;

- seguire il percorso più breve o più agevole, informando il cliente su qualsiasi deviazione, o via alternativa, qualora si rendesse necessaria ed ottenendone il consenso;
- (taxi) rispettare i turni e l'ordine di precedenza nelle zone di carico;
- tenere a bordo, oltre ai documenti di circolazione ed assicurativi (con polizza RCA relativa ad autotassametro), la licenza o l'autorizzazione o ricevuta della SCIA;
- tenere il mezzo pulito e con le attrezzature in perfetto stato di efficienza;
- vestire decorosamente;
- tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nei confronti di chiunque, evitare schiamazzi, urla, litigi turpiloquio;
- (taxi) nel caso di parcheggio longitudinale, occupare lo stallone di competenza accodandosi alla fila già formata o occupare il primo stallone se non ancora formata, impegnandosi ad avanzare col proprio autoveicolo ogniqualvolta un veicolo che precede abbandona la fila; in caso di parcheggio per file parallele, avere riguardo di parcheggiare impegnando un solo stallone al fine di consentire la sosta al maggior numero di vetture in servizio;
- avere il contrassegno TAXI illuminato durante la marcia nel servizio notturno se in modalità libero;
- (taxi) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico, in prossimità del proprio autoveicolo e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate, salvo cause di forza maggiore non differibili;
- fornire al cliente, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo da pagare;
- (taxi) azionare il tassametro solo al momento in cui ha inizio il servizio. Il servizio ha inizio ogniqualvolta il veicolo viene impegnato dal cliente;
- (taxi) in caso di avaria del tassametro il tassista è tenuto ad informare il cliente e procedere al trasporto solo dopo suo assenso. In tal caso il corrispettivo della corsa verrà determinato sulla base delle tariffe vigenti, in base ai chilometri percorsi ed al tempo impiegato. In nessun caso è consentito applicare tariffe superiori a quelle stabilite dal Comune di Alghero;
- obbligo di accettare pagamenti attraverso **POS o altri sistemi digitali**, di cui ogni titolare di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. si dovrà munire. Chi si trovasse momentaneamente impossibilitato all'uso del sistema digitale stesso, per sospensione temporanea del servizio di transazione o guasto dell'apposito strumento di accettazione, deve sempre comunicarlo anticipatamente al cliente che, sarà libero di rivolgersi al taxi che segue.

Il conducente, nell'esercizio della sua attività, è tenuto ad osservare i seguenti divieti:

- far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. È consentito per un periodo di 15 giorni, previa comunicazione al competente ufficio comunale, con il consenso dei clienti e senza che questo pregiudichi il regolare svolgimento della corsa, trasportare il soggetto che subentrerà nella titolarità della licenza in caso di trasferimento della stessa, o il sostituto alla guida apprendista;
- trasportare animali propri;
- interrompere arbitrariamente la corsa senza giustificato motivo;
- chiedere compensi aggiuntivi o non previsti rispetto alle tariffe in vigore o supplementi non autorizzati;
- rifiutare il trasporto dei cani di non vedenti, dei supporti destinati ai portatori di handicap e dei bagagli al seguito dei passeggeri, fino al riempimento dell'apposito vano;

- (taxi) far salire a bordo passeggeri al di fuori dei parcheggi autorizzati, in prossimità degli stessi, qualora vi siano altri taxi o clienti in attesa;
- (taxi) lasciare il veicolo incustodito nello stallo di sosta di servizio;
- (taxi) utilizzare lo stallo di sosta di servizio per parcheggiare l'auto se fuori servizio;
- far condurre il proprio veicolo, durante il servizio, da altro titolare di licenza taxi o noleggio con conducente in qualità di sostituto alla guida.

È consentito, al conducente del taxi o N.C.C., rifiutare il trasporto a persone in evidente stato di alterazione psico-fisica o che possano imbrattare, sporcare o danneggiare il mezzo; a persone che, in occasione di precedenti servizi, siano risultate inadempienti o abbiano tenuto comportamenti gravemente scorretti; a chi pretendesse prestazioni o manovre vietate dal C.d.S. (codice della strada); a chi pretendesse di caricare un numero di persone superiore a quello previsto dalla carta di circolazione o un bagaglio non ben alloggiato e ancorato o con dimensioni al di fuori della portata del veicolo.

ART. 23 - Diritti dei conducenti

Il conducente del taxi o noleggio con conducente durante l'espletamento del servizio può richiedere, in caso di attesa voluta dal cliente, il corrispettivo della corsa maturato fino a quel momento e visibile dal tassametro o la cifra pattuita.

Ai sensi dell'art. 14, comma 6, D.Lgs. 19 novembre 1997, n° 422 e ss.mm.ii., è consentito l'uso proprio, fuori servizio, dell'autoveicolo adibito al servizio taxi.

ART. 24 - Norme riguardanti i clienti

Il conducente del taxi o noleggio con conducente è tenuto a informare i clienti che è fatto loro divieto di:

- a. fumare, consumare cibi e bevande a bordo dei veicoli;
- b. accedere al servizio taxi senza rispettare i criteri di precedenza nell'ambito dei luoghi di stazionamento;
- c. (taxi) violare, nella scelta del veicolo, la priorità di carico, con esclusione di persona disabile in carrozzina che potrà scegliere un veicolo dotato di apposita attrezzatura;
- d. trasportare animali, senza aver adottato, d'intesa col il conducente stesso, tutte le misure necessarie per la sicurezza e/o per evitare il danneggiamento o imbrattamento del mezzo; resta inteso che è gratuito ed obbligatorio il trasporto di cani accompagnatori di persone non vedenti;
- e. voler trasportare persone o merci al di fuori della normale ed autorizzata capienza dell'autoveicolo;
- f. esigere il trasporto se in evidente stato di alterazione psico-fisica;
- g. danneggiare, insudiciare o imbrattare il mezzo;
- h. distrarre o disturbare il conducente durante la guida;
- i. richiedere manovre vietate dal C.d.S.

L'inosservanza di tali divieti e/o doveri dà diritto al tassista o noleggiatore con conducente di interrompere la corsa, fermo restando l'obbligo, da parte del cliente, di pagare il corrispettivo della corsa maturato fino a quel momento.

ART. 25 - Interruzione della corsa taxi

Qualora la corsa debba essere interrotta per causa di forza maggiore imputabili al conducente o al mezzo, il cliente ha diritto di abbandonare il veicolo senza nessun costo per il disservizio subito. È compito del conducente provvedere a garantire un trasporto sostitutivo il cui costo, sarà a carico del cliente secondo le tariffe vigenti. Qualora la corsa debba essere interrotta per cause di forza maggiore imputabili al cliente, lo stesso ha diritto ad abbandonare il veicolo riconoscendo al conducente la corsa fin lì maturata.

ART. 26 - Tariffe

Il servizio di Taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalla competente Giunta comunale.

La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.

Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza e il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.

Il Ministro dei trasporti è stato designato dalla L. n. 21/1992 per l'emanazione delle disposizioni concernenti i criteri per la determinazione di una tariffa chilometrica minima e massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Le tariffe per il servizio di taxi sono determinate con provvedimento dell'organo a ciò deputato dalla legge e aggiornate ogni biennio sulla base della rivalutazione dell'indice ISTAT - FOI senza tabacchi (prezzo al consumo per le famiglie di operai ed impiegati), sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 6.

ART. 27 - Tassametro e foglio di servizio

Le autovetture adibite al servizio taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare;

L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.

Il tassametro deve essere programmato secondo le tariffe stabilite dal comune, le quali devono essere portate a conoscenza dei clienti; lo stesso, deve essere montato in posizione ben visibile dai passeggeri e può essere sottoposto a verifica da parte degli organi competenti. I guasti devono essere comunicati all'ufficio e riparati prima di riattivare il servizio.

Nel servizio di N.C.C. è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'Interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:

- a. targa del veicolo;
- b. nome del conducente;
- c. data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
- d. orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- e. dati del fruitore del servizio.

Fino all'adozione del decreto di cui al comma 4 dell'art. 11 della legge 21/92, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in

formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.

ART. 28 - Trasporto di persone disabili

I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.

A tal fine i medesimi veicoli devono essere dotati di idoneo portabagagli atto ad ospitare una sedia a rotelle pieghevole. Il trasporto delle carrozzine o di altri supporti necessari ai portatori di handicap è sempre obbligatorio ed effettuato gratuitamente.

Resta inteso che chi avesse conseguito la licenza per il servizio pubblico da piazza a seguito di concorso, acquisendo il punteggio relativo alla dichiarazione di cui al punto 2 dell'art. 15 del presente regolamento, è obbligato a detenere sempre l'attrezzatura prevista e ad esporre, sul retro del veicolo, apposito pannello identificativo.

Chi subentra, a seguito di trasferimento, nella titolarità delle licenze di cui al comma precedente rileva contestualmente lo stesso impegno.

ART. 29 - Servizio radio - taxi

Al fine di assicurare un qualificato servizio di reperibilità anche nelle ore notturne, è fatto obbligo ai soggetti di cui all'art. 5, punti nn. 2 e 3, istituire il servizio radio-taxi, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 4, quarto paragrafo, del presente regolamento.

TITOLO V - RINUNCIA – SOSPENSIONE – DECADENZA – REVOCA

ART. 30 - Rinuncia alla licenza

Il titolare, o l'avente titolo, che intende rinunciare alla licenza ed all'esercizio dell'attività di servizio pubblico-taxi o noleggio con conducente, deve darne comunicazione al Comune di Alghero tramite portale regionale SUAPE.

ART. 31 - Sospensione della licenza

Fatti salvi i casi di cui all'art. 11 bis della Legge n. 21/92 e ss.mm.ii., la licenza è sospesa con provvedimento del Dirigente competente, sentita la commissione di cui all'art. 6, quando si verifichi uno dei seguenti casi:

1. violazione di norme del Codice della Strada la cui gravità comprometta, o possa compromettere, l'incolumità dei passeggeri trasportati;
2. violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio del servizio taxi o noleggio con conducente;
3. violazione delle norme contenute nel presente regolamento, ed in particolare:
 - .a. mancato rispetto dei turni e delle aree di sosta taxi;
 - .b. mancato rispetto della priorità nell'acquisizione della corsa e/o nella chiamata di corsa taxi, tenuto presente che, ad esclusione dei casi di cui all'art. 24 lettera c, la corsa e/o la chiamata spettano al primo della fila;
 - .c. violazione alle prescrizioni tariffarie. In questo caso, oltre alla sospensione, il tassista sarà tenuto a rimborsare il maggior corrispettivo richiesto ed ottenuto al cliente;
 - .d. rifiuto alla prestazione obbligatoria, senza giustificato motivo;
 - .e. rifiuto, senza giustificato e comprovato motivo, alla accettazione in pagamento della carta di credito;
 - .f. violazione delle norme sulla riconoscibilità del veicolo, ovvero mancata esposizione, o esposizione non conforme, delle targhette di identificazione con numero d'ordine e stemma del Comune e/o del contrassegno "TAXI" da apporre sul tetto del veicolo, art. 11 del presente regolamento o del contrassegno "N.C.C.";

- .g. violazione alle norme sul trasporto di portatori di handicap;
- .h. guida del veicolo da parte di persona priva di iscrizione al ruolo dei conducenti tenuto dalla C.C.I.A.A. di Sassari, o comunque ritenuta non idonea in base a quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente, o per la quale non sia stata presentata comunicazione di inizio sostituzione alla guida all'ufficio competente;
- .i. l'aver lasciato incustodito il taxi nello stallo di servizio;
- .j. l'aver utilizzato lo stallo di servizio, nel caso dei taxi, per la sosta se fuori servizio;
- .k. l'aver utilizzato, per il servizio, un veicolo diverso da quello autorizzato;
- .l. ogni altro caso la cui gravità è tale da costituire pregiudizio all'esercizio del servizio pubblico.

La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni siano commesse da sostituti o collaboratori.

La durata della sospensione viene determinata in rapporto alla gravità dell'infrazione commessa e della recidiva e, in ogni caso, non può superare la durata di 120 giorni.

ART. 32 - Sospensione volontaria

Il titolare del servizio pubblico di taxi o noleggio con conducente può chiedere, con apposita istanza, presentata tramite portare regionale SUAPE, la sospensione del servizio qualora non possa avvalersi di sostituti alla guida. L'attività può essere inoltre sospesa per:

- a. comprovata contrazione del traffico documentata da apposita relazione della Polizia Locale;
- b. causa di forza maggiore debitamente comprovata.

Nel caso di cui alla lettera a) la sospensione può essere concessa per un periodo non superiore a sei mesi l'anno.

Il provvedimento di sospensione è adottato dal Dirigente competente, sentita la commissione di cui all'art. 6.

ART. 33 - Decadenza della licenza o autorizzazione

La decadenza è dichiarata con provvedimento del Dirigente competente quando il servizio non venga attivato nei termini previsti dal presente regolamento a seguito di assegnazione del titolo, o di trasferimento dello stesso, ex artt. 16 e 19 commi 1 e 2.

La decadenza è dichiarata, altresì, quando il servizio viene sospeso senza giustificato motivo e/o senza autorizzazione per un periodo superiore a sei mesi.

ART. 34 - Revoca della licenza o autorizzazione

Fatto salvo il caso di revoca di cui all'art. 11 bis. della Legge n. 21/92, la revoca della licenza è disposta con provvedimento dirigenziale, sentita la commissione di cui all'art. 6, nei seguenti casi:

- violazione della norma che vieta il cumulo, in capo al medesimo soggetto, delle licenze taxi e della licenza taxi con l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente;
- quando vengono meno, in capo al titolare o avente titolo, i requisiti per l'esercizio della professione di tassista, di cui alla legge ed al presente regolamento;
- per violazione delle norme in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attività;
- per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze;
- per mancato rispetto del provvedimento di sospensione;
- per fallimento del titolare

- Qualora il titolare della licenza o autorizzazione si sia o sia stato cancellato dal registro delle imprese.

TITOLO VI – SOSTITUZIONE VEICOLI - VIGILANZA - SANZIONI

ART. 35 - Sostituzione del veicolo

Nel corso del periodo di durata della licenza o autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del veicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività, previa verifica da parte degli organi comunali di vigilanza

A seguito della sostituzione, devono essere annotati sulla licenza i dati del nuovo veicolo, e deve esserne data comunicazione alla provincia.

Non si delinea sostituzione l'uso dell'autoveicolo del collega tassista o conducente N.C.C. nei casi di documentato fermo del proprio mezzo e solo in caso di utilizzo nel/i turno/i complementare/i del collega.

ART. 36 - Autovettura di scorta

Alle cooperative, fatte salve le limitazioni eventualmente imposte dalla Motorizzazione Civile, possono essere concesse una o più licenze per l'immatricolazione di veicoli di scorta per la sostituzione di uno o più veicoli temporaneamente fermi per guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio, atto vandalico o altre motivazioni che impediscono la temporanea circolazione dei veicoli, per un periodo massimo di 90 giorni, salvo proroga per cause non imputabili all'interessato e previa motivata richiesta da presentarsi prima della scadenza di tale termine.

Le licenze o autorizzazioni per autovetture di scorta, denominate "BIS" non rientrano nell'organico comunale, non possono essere trasferite, alienate o trasformate in licenze o autorizzazioni personali per l'esercizio del servizio Taxi o servizio di noleggio con conducente e la loro assegnazione non è soggetta ad approvazione preventiva della Giunta Comunale, trattandosi di atto amministrativo di carattere funzionale e non di aumento del numero delle licenze.

Le autovetture di scorta devono essere in tutto conformi alle norme del vigente Regolamento, debitamente collaudate per tale servizio ed essere dotate dei contrassegni per i Taxi o per servizio di noleggio con conducente, con una lettera seguita dalla parola "BIS" al posto del numero della licenza.

Nel caso in cui il titolare di una licenza o di una autorizzazione sia nella necessità di utilizzare la licenza "BIS", dovrà darne comunicazione all'Ufficio competente, che l'assegnerà nel rispetto dell'ordine temporale di richiesta, e dovrà circolare con entrambe le licenze in originale e non potrà usare, direttamente o a mezzo sostituto, la propria autovettura.

Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi del veicolo di scorta sopra richiamato, previa autorizzazione del Dirigente responsabile del S.U.A.P.E. che ha rilasciato il titolo, lo stesso può sostituire il veicolo fermo con altro avente tutte le caratteristiche di idoneità, di proprietà di altro titolare di servizio Taxi o di noleggio con conducente.

Alle autovetture di scorta si applicano le norme attinenti al presente Regolamento.

ART. 37 - Vigilanza sul servizio

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Locale ed agli altri organi addetti al controllo di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART. 38 - Sanzioni

Le violazioni contenute nel presente regolamento, se già non previste da altra normativa regionale o nazionale, sono punite:

- con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- con sanzione accessoria quali la sospensione o la revoca della licenza, in caso di reiterata violazione.

Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo € 500,00 in ipotesi di ricorrenza di una delle seguenti fattispecie:

- mancanza della licenza a bordo del mezzo;
- mancato rispetto della norma sulla riconoscibilità del mezzo;
- esercizio non autorizzato di un servizio integrativo di linea;
- mancata comunicazione della sospensione volontaria del servizio;
- inefficienza della strumentazione di bordo con particolare riferimento al tassametro ed al contachilometri nonché la mancata segnalazione di eventuali guasti;
- rifiuto di prestare servizio per le destinazioni richieste;
- violazione alle prescrizioni del seguente regolamento.

La misura della sanzione da applicarsi al caso concreto è da correlarsi alla gravità della violazione.

Le sanzioni sono irrogate nel rispetto delle vigenti normative ed in particolare di quanto previsto dalla L. 24.11.1981 n. 689.

La Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta.

ART. 39 - Monitoraggio del servizio taxi e noleggio con conducente

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune trasmette all'Assessorato Regionale ai Trasporti l'elenco delle titolarità autorizzate ed effettivamente in esercizio nonché altri dati ritenuti necessari per il monitoraggio dei servizi non di linea, secondo uno schema predisposto e inoltrato a tutti i Comuni dal Servizio Regionale competente.

ART. 40 - Norme transitorie

Il presente regolamento si applica con decorrenza dalla data in cui è dichiarata esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.

Con l'approvazione del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari precedenti.

I titolari delle licenze di taxi e noleggio con conducente in esercizio dovranno adeguarsi alle prescrizioni contenute nel presente regolamento dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 41 – Aggiornamenti

Eventuali aggiornamenti o modifiche alla legge quadro n. 21/1992 comporteranno l'automatica sostituzione delle disposizioni del presente Regolamento che risultino incompatibili con le stesse.

ART. 42 - Riferimenti normativi

- Legge quadro n. 15 gennaio 1992, n. 21 e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada);
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito nella legge 11 febbraio 2019, n.12;
- Circolare prot. n.300/A/1840/19/149/2/019/01 del 28.02.2019;
- D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. Decreto Bersani);
- Legge 8 agosto 1985, n. 443;
- D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
- D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422;
- Legge 24 novembre 1981 n. 689;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- L.R. 7 dicembre 2005, n. 21;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 37/19 del 21.07.2015;
- Deliberazione di Giunta Regionale n.32/55 dell'8.08.2019;
- Decreto Ministero dei Trasporti 15/12/1992;
- Decreto Ministero dei Trasporti 15/12/1992, n. 572.